

PROF. RAFFAELE LENZI

NOTAIO

Corso Roma, 20-int. 1 - 51016 Montecatini Terme (PT)

Tel. 0572 92721 - Fax 0572 770184

Via Benedetto Varchi 14 - 50132 Firenze (FI)

Tel. 055 573855 - Fax 055 572434

E-mail: raffaele.lenzi@notariato.it

Repertorio n. 89.793 ----- Raccolta n. 52.965-----

-----ATTO INTEGRATIVO-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaventisei, il giorno sedici (16) del mese di aprile, alle ore diciotto e quaranta minuti, in Montecatini Terme e nello studio posto in Corso Roma 20, interno 1.-----
Avanti a me **prof. RAFFAELE LENZI, Notaio in Firenze** ed iscritto nel Ruolo dei Notai dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,-----

-----è comparso il Signor:-----

- **MARTINI GIORGIO**, medico, nato a Firenze (FI) il 18 luglio 1948, residente in Montecatini Terme (PT), via dei Colli n. 41, codice fiscale dichiarato MRT GRG 48L18 D612E, nella sua dichiarata qualità di Presidente dell'Associazione denominata "HUMANITARIAN HELP FOR POOR PEOPLE (H.H.P.P.) - Ente del Terzo Settore (ETS)", con sede in Pieve a Nievole (PT), via Donatori del Sangue n. 16, codice fiscale e Partita IVA n. 01493470478, al presente atto autorizzato con delibera dell'assemblea in sede straordinaria della predetta associazione del 12 febbraio 2026, verbalizzata da me Notaio, Repertorio n. 89.297, Raccolta n. 52.680, registrata a Firenze il 18 febbraio 2026 al n. 5999 serie 1T;-----
comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo;-----

-----premesse-----

- che l'assemblea dell'Associazione "HUMANITARIAN HELP FOR POOR PEOPLE (H.H.P.P.) - Ente del Terzo Settore (ETS)", con la citata delibera, ha modificato lo statuto dell'Associazione, inclusa la denominazione, per adeguarlo al Codice del Terzo Settore, al fine di consentire la prosecuzione della associazione come Ente del Terzo Settore (ETS) e l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.);-----

- che l'assemblea dell'Associazione, con la medesima delibera, ha autorizzato il Comparente ad "apportare allo statuto tutte quelle eventuali modifiche e/o integrazioni che venissero richieste dalle Autorità competenti al fine di ottenere l'iscrizione nel suddetto Registro Unico Nazionale del Terzo Settore";-----

- che il Comune di Pistoia, in qualità di ente delegato dalla Regione Toscana alla verifica della documentazione per l'iscrizione degli Enti del Terzo Settore presso il R.U.N.T.S., con comunicazione del 2 aprile 2026, protocollo n. 0037759/2026, ha richiesto le seguenti modifiche:-----

* modifica dell'art. 10 per rimuovere la previsione della ammissione al voto dei soli soci maggiorenni;-----

* modifica dell'art. 11 con richiesta di aumentare il termine minimo tra la prima e la seconda convocazione dell'assemblea;-----

REGISTRATO A Firenze

UFFICIO REGISTRO

Il 28/04/2026

N° 16625 Serie 1T

* modifica dell'art. 19 con richiesta di inserire un espresso divieto di voto per gli amministratori nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle concernenti la loro responsabilità;-----

- che, per mero errore materiale, il Comune di Pistoia nel rilievo riferito al termine tra la prima e la seconda convocazione dell'assemblea, di cui al punto precedente, ha fatto riferimento all'art. 11 dello Statuto invece che all'art. 10 del medesimo, unico a regolare le modalità di convocazione e svolgimento dell'assemblea;-----

-tanto premesso e formante parte integrante del presente atto:-----

- il Comparsente, in qualità di Presidente dell'Associazione e in forza dei poteri di cui alla delega in premessa, dichiara di modificare, come modifica, gli artt. 10 e 19 del vigente statuto dell'Associazione, che nella sua nuova formulazione si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**; gli articoli 10 e 19 dello statuto vigente si intendono pertanto sostituiti come segue:-----

- **"ART. 10 - Assemblea"**-----

L'assemblea generale dei soci è l'organo sovrano dell'associazione. E' composta da tutti i Soci dell'associazione che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.-----

Sono ammessi anche soci minorenni che saranno rappresentati dai loro legali rappresentanti.-----

Essi hanno diritto di voto nell'ambito dell'assemblea medesima. Il diritto di voto può essere esercitato mediante delega conferita ad un altro aderente all'associazione. La delega deve essere conferita per iscritto, con l'indicazione del nome del delegante, di quello del delegato e della data dell'adunanza. Ogni delegato non può farsi portatore di più di una delega.-----

L'Assemblea generale dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.-----

Essa si riunisce una volta all'anno in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo.-----

L'Assemblea generale dei Soci è altresì convocata dal Consiglio direttivo, nei casi stabiliti dal presente Statuto o quando ne sia ravvisata l'opportunità, oppure su richiesta scritta e sottoscritta da almeno cinque aderenti o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri.-----

La convocazione deve essere fatta sempre per lettera oppure per e-mail oppure per fax scritta e spedita a tutti i Soci, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della prima convocazione; il giorno, il luogo e l'ora della seconda convocazione.-----

Tra la prima e la seconda convocazione non possono intercor-

rere meno di ventiquattro (24) ore. L'assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita quando, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è idonea a deliberare qualunque sia il numero dei soci intervenuti ed aventi diritto di voto. L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti.-----

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:-----

- a. ----- nomina e revoca i componenti gli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;-----
- b. ----- approva il bilancio;-----
- c. ----- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e lo statuto;-----
- d. ----- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;-----
- e. ----- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione;-----
- f. ----- delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o altro organo sociale a ciò legittimato;-----
- g. ----- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.-----

L'assemblea degli associati riunita in sede straordinaria delibera:-----

- sulle modifiche al presente Statuto con maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti aventi diritto di voto;-----
- lo scioglimento e la messa in liquidazione della associazione e la devoluzione del suo patrimonio con maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei presenti aventi diritto di voto.";--
- **"ART. 19 - Bilancio di esercizio**-----

Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la disposizione del Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale dei Soci. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea generale dei soci convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato l'interesse alla loro lettura.-----

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non hanno diritto di voto, così come nelle delibere che riguardano la loro responsabilità."-----

E' conferito al Presidente l'onere di inoltrare alla competente Autorità il presente atto.-----

Il Comparsante dispensa me Notaio dalla lettura dell'allegato dichiarando che ne ha preso esatta conoscenza, essendo le ore diciotto e quarantatre minuti.-----

Il presente atto viene letto da me Notaio al Comparente.
Scritto a macchina e a mano da me notaio e da persona di mia
fiducia su due fogli di cui si occupano otto pagine, alle
ore diciannove, viene sottoscritto il presente atto.-----
F.TO GIORGIO MARTINI-----
F.TO RAFFAELE LENZI, notaio, vi è il sigillo.-----

S T A T U T O

HUMANITARIAN HELP FOR POOR PEOPLE (H.H.P.P.) ETS

ASSOCIAZIONE ENTE DEL TERZO SETTORE

ART. 1 - Costituzione

E' costituita L'Associazione denominata: "**HUMANITARIAN HELP FOR POOR PEOPLE (H.H.P.P.) Ente del Terzo Settore (ETS)**", ai sensi del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117, per fornire assistenza medica ed umanitaria alle popolazioni bisognose del mondo e svolgere attività nel campo della solidarietà sociale, nel campo della salute nei suoi aspetti di prevenzione, cura, riabilitazione ed educazione e, in particolare, nei settori specificati nel successivo articolo 4. Essa è una associazione che agisce nello spirito del volontariato, apartitica, apolitica, aconfessionale, senza fini di lucro e si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, uniformandosi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità e pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e di gratuità delle cariche.

ART. 2 - Sede

L' Associazione ha sede legale nel Comune di Pieve a Nievole (PT).

Con delibera del Consiglio Direttivo è individuato e può essere variato l'indirizzo nell'ambito del territorio Comunale dove è stabilita la sede legale.

ART. 3 - Durata

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

ART. 4 - Scopo

L'Associazione è organizzazione estranea ad ogni attività politico - partitica, religiosa e razziale. Essa esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, uniformandosi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità e pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e di gratuità delle cariche.

Nello specifico ed in tale spirito opera nei seguenti settori disciplinati dall'articolo 5 del D.Lgs.n.117/2017:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 328/2000, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge n. 104/1992 e legge n. 112/2016 (lettera "a" art.5 D.Lgs. n.117/2017);
- Interventi e prestazioni sanitarie (lettera "b", art.5 D.Lgs. n.117/2017);
- Prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM 14/02/2001 (lettera "c" art. 5 D. Lgs. n.117/2017);

- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge n. 166/2016, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera "u" art. 5 D. Lgs. n.117/2017).

Per il perseguimento delle suindicate finalità, l'associazione si propone di:

- organizzare incontri, seminari, dibattiti ed altre iniziative;

- collaborare con altre Associazioni e Fondazioni, Enti e Organismi che condividano gli stessi scopi;

- produrre e diffondere materiale informativo;

- istituire borse di studio e concorsi tematici;

- integrarsi con le attività sanitarie presenti nel territorio;

- gestire direttamente e/o indirettamente residenze protette anche a carattere di cura;

- fornire supporto assistenziale a famiglie bisognose;

- assistere e sostenere anche nella formazione permanente il personale che opera a vario titolo sul territorio organizzando incontri di scambio culturale;

- sottoscrivere contratti con figure professionali e organizzazioni nelle varie forme (part-time, consulenze, convenzioni, co.co.co e altro);

- favorire e collaborare con iniziative di raccolta delle risorse finalizzate alla solidarietà sociale;

- sottoscrivere convenzioni con associazioni di volontariato, enti pubblici o privati, in ogni caso senza fini di lucro, per la valorizzazione sinergica delle comuni esperienze e per favorire lo sviluppo del lavoro in rete tra le varie parti del panorama socio-sanitario.

L'associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esse integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purché nei limiti consentiti dalla legge.

Per il proseguimento dell'oggetto sociale, l'associazione, avvalendosi in modo prevalente e determinante delle prestazioni gratuite dei propri associati, può compiere tutte le operazioni economiche e finanziarie ritenute utili ovvero anche solo opportune.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale l'associazione s'impegna a collaborare con chi condivide gli scopi sopraindicati ed opera secondo lo stile del servizio disinteressato e della solidarietà umana avvalendosi, anche, di obbiettivi di coscienza in conformità a rapporti stabiliti con le Caritas Diocesane e ogni altro Ente analogo.

L'associazione non ha limiti geografici d'intervento potendo svolgere la propria attività soprattutto oltre i confini del territorio nazionale.

ART. 5 - Patrimonio Sociale

L'associazione attua le proprie finalità con le quote e i contributi dei Soci, di enti pubblici e privati e con eventuali elargizioni che alla stessa possono pervenire da parte dei privati cittadini.

Il patrimonio dell'associazione è altresì costituito da beni mobili e immobili che pervengono alla stessa a qualsiasi titolo, nonché ogni altro diritto reale su cosa altrui, da eventuali erogazioni, donazioni, eredità, ovvero legati, che l'associazione potrà accettare secondo le procedure di Legge, degli avanzi netti di gestione; il tutto risulterà dalla redazione dei bilanci annuali, secondo le modalità previste dal presente Statuto.

In particolare, per adempiere i propri compiti, l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi da privati;
- contributi dallo Stato, da Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private;
- contributi da Organi Internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e connesse alle finalità dell'associazione;
- rendite di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo non è in alcun modo rimborsabile, rivalutabile o trasmissibile per atto tra vivi.

ART. 6 - Associati

Fanno parte dell'associazione:

- i Soci Fondatori;
- i Soci Ordinari;
- i Soci Attivi;
- i Soci Onorari;
- i Soci Sostenitori.

Sono Soci Fondatori quanti hanno partecipato alla costituzione dell'associazione; essi avranno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari.

Sono Soci Ordinari quanti richiedono l'iscrizione, secondo le modalità del presente Statuto e partecipano direttamente o indirettamente alla vita e all'attività dell'associazione, corrispondono economicamente alla realizzazione del fondo sociale e o che mettono a disposizione beni necessari per l'associazione e/o che prestano il proprio tempo nell'associazione in modo determinante rispetto agli altri soci. I soci ordinari permanenti sono in numero minimo di cinque.

Sono soci Attivi coloro che partecipano alle riunioni e alle attività dell'associazione e contribuiscono economicamente

oltre la quota annuale.

Sono Soci Onorari quelli nei cui confronti vengono riconosciuti meriti negli obbiettivi dell'associazione, o abbiano comunque prestato servizi degni di particolare nota.

Sono Soci Sostenitori coloro che partecipano con quota sociale o con elargizioni, o contributi personali anche non finanziari.

Tutti gli associati hanno uguali obblighi e diritti, inclusi (per i soci maggiori di età) i diritti di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria per l'elezione ed il rinnovo degli organi sociali, per le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti. La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'associazione.

ART. 7 - Domanda di ammissione

Chi intende aderire all'associazione, deve rivolgere esplicita domanda al Consiglio Direttivo recante i propri dati anagrafici, l'occupazione, nonché la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione persegue e l'impegno di approvare ed osservare lo Statuto e regolamenti, versando contestualmente alla domanda la quota d'iscrizione stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo medesimo.

Possono aderire all'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ivi comprese le associazioni di volontariato e degli enti pubblici o privati, comunque senza fini di lucro. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande d'ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di accoglimento dalla domanda entro il termine predetto, questa s'intende accolta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a motivare la decisione.

La presentazione della domanda di ammissione, il contestuale versamento della quota sociale e l'accettazione della domanda, seguita dall'iscrizione a libro dei soci, danno diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di socio a tutti gli effetti.

La tessera rilasciata al socio contestualmente al versamento della quota sociale ha valore per tutto l'anno associativo solare e scadrà pertanto il 31 dicembre dell'anno; essa è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza presentazione di ulteriore domanda di ammissione.

ART. 8 - Perdita della qualità di socio

La qualifica di socio si perde per decesso, recesso o esclusione.

Chiunque aderisce all'associazione può, in qualsiasi momento, notificare la sua volontà di recedere dal numero dei partecipanti all'associazione stessa; tale recesso ha effet-

to immediato dal momento in cui è notificata la volontà di recesso al Consiglio Direttivo.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento o di comportamenti tali da arrecare danni morali e materiali all'associazione o comunque in presenza di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione unanime del Consiglio Direttivo. Il provvedimento di esclusione, una volta votato, ha effetto immediato ed è inappellabile.

Gli aderenti che siano receduti, siano stati esclusi o che in ogni caso abbiano cessato di appartenere all'associazione, non hanno diritto al rimborso dei contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 9 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, l'organo di revisione legale e l'organo di controllo (se ne ricorrono i presupposti).

Tutte le cariche sociali, ad eccezione dell'organo di controllo obbligatorio e di revisione legale, sono gratuite e non possono dar luogo alla attribuzione di compensi di qualsiasi natura.

In deroga a quanto stabilito dal comma precedente e se consentito dalla vigente normativa, resta ferma la facoltà riservata all'assemblea di attribuire compensi agli amministratori, purché proporzionati all'attività effettivamente svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, e comunque nei limiti previsti dall'art. 8 del D.Lgs.117/2017.

ART. 10 - Assemblea

L'assemblea generale dei soci è l'organo sovrano dell'associazione. E' composta da tutti i Soci dell'associazione che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Sono ammessi anche soci minorenni che saranno rappresentati dai loro legali rappresentanti.

Essi hanno diritto di voto nell'ambito dell'assemblea medesima. Il diritto di voto può essere esercitato mediante delega conferita ad un altro aderente all'associazione. La delega deve essere conferita per iscritto, con l'indicazione del nome del delegante, di quello del delegato e della data dell'adunanza. Ogni delegato non può farsi portatore di più di una delega.

L'Assemblea generale dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

Essa si riunisce una volta all'anno in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Assemblea generale dei Soci è altresì convocata dal Consiglio direttivo, nei casi stabiliti dal presente Statuto o

quando ne sia ravvisata l'opportunità, oppure su richiesta scritta e sottoscritta da almeno cinque aderenti o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri.

La convocazione deve essere fatta sempre per lettera oppure per e-mail oppure per fax scritta e spedita a tutti i Soci, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della prima convocazione; il giorno, il luogo e l'ora della seconda convocazione.

Tra la prima e la seconda convocazione non possono intercorrere meno di ventiquattro (24) ore. L'assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita quando, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è idonea a deliberare qualunque sia il numero dei soci intervenuti ed aventi diritto di voto. L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti.

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a. nomina e revoca i componenti gli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b. approva il bilancio;
- c. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e lo statuto;
- d. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- e. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione;
- f. delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o altro organo sociale a ciò legittimato;
- g. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea degli associati riunita in sede straordinaria delibera:

- sulle modifiche al presente Statuto con maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti aventi diritto di voto;
- lo scioglimento e la messa in liquidazione della associazione e la devoluzione del suo patrimonio con maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei presenti aventi diritto di voto.

ART. 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) persone ed un massimo di 11 (undici) membri, eletti dall'Assemblea Generale dei Soci, e dal Presidente, che presiede.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili. Le deliberazioni sono assunte

con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito se è presente la maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tramite posta elettronica quattro volte all'anno, oltre che nei casi previsti dal presente Statuto o quando ne sia ravvisata l'opportunità.

Il Consigliere, dopo un massimo di 3 (tre) assenze ingiustificate e consecutive, decade automaticamente dalla carica e deve essere sostituito dall'Assemblea Generale dei Soci.

Il Consiglio Direttivo definisce ed attua il programma dell'associazione e prende tutte le iniziative che ritiene utili alla stessa in aderenza agli scopi fissati dal presente Statuto.

Al Consiglio Direttivo spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, da esercitare nei modi e nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dalla Legge, con facoltà di nominare Consiglieri Delegati, ai quali attribuire parte dei propri poteri e funzioni, nonchè procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

Al Consiglio Direttivo spetta il coordinamento ed il controllo del buon andamento di tutte le attività dell'associazione. Inoltre, il Consiglio Direttivo:

- elegge, al proprio interno, il Vice-presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- amministra i fondi della Fondazione per l'attuazione degli scopi statutari e dei programmi secondo le norme di Legge;
- propone all'assemblea generale dei Soci eventuali modifiche dello Statuto;
- propone all'assemblea generale dei Soci i regolamenti interni;
- ammette i nuovi Soci e stabilisce la quota associativa annuale;
- nomina i rappresentanti dell'associazione presso ogni struttura pubblica di rappresentanza degli Enti del terzo settore e/o enti di qualunque genere;
- delibera le ripartizioni di responsabilità tra i vari Consiglieri nelle forme e nei modi ritenuti più appropriati;
- stabilisce, anche attraverso regolamenti che non contrastino con il presente Statuto o con le norme di legge, i rapporti tra l'associazione ed il personale dipendente e o collaboratore di cui essa si avvale;
- redige ogni anno, su iniziativa del Tesoriere, il bilancio d'esercizio, accompagnato da una relazione scritta del Tesoriere.

ART. 12 - Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale dei Soci e dura in carica 4 (quattro) anni.

Presiede e convoca le assemblee generali ordinarie e straor-

dinarie dei Soci e del Consiglio direttivo.

E' responsabile, insieme con il Consiglio Direttivo, dell'attuazione degli scopi statuari e dei programmi formulati dall'associazione stessa.

Il Presidente rappresenta l'associazione a tutti gli effetti; allo stesso spetta la firma sociale.

Il Presidente presenta annualmente, nell'Assemblea Generale dei Soci, i resoconti dell'amministrazione della Associazione.

Al Presidente, coadiuvato dal Consiglio Direttivo, spetta la sorveglianza del buon andamento amministrativo della Associazione, oltre che la verifica del rispetto da parte di tutti dello Statuto e dei regolamenti interni.

Art. 13 - Vice-Presidente

Il Vice Presidente è eletto dal consiglio Direttivo al suo interno e dura in carica 4 (quattro) anni.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo in quelle mansioni quali sia espressamente delegato.

Art. 14 - Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno dura in circa 4 (quattro) anni.

Il Segretario svolge le funzioni di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea Generale dei Soci, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività necessarie per il funzionamento dell'amministrazione dell'ente.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali dell'Assemblea Generale dei Soci, del Consiglio Direttivo e del Libro dei Soci.

Art. 15 - Tesoriere

E' eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno e dura in carica 4 (quattro) anni, ha la responsabilità della Cassa e dei Libri Contabili dell'associazione, cura la tenuta dei Libri Contabili e su sua iniziativa, il Consiglio Direttivo redige il Bilancio d'esercizio e quello preventivo secondo le modalità previste dal presente Statuto; prepara infine la redazione scritta da allegare ai bilanci consuntivo e preventivo.

ART. 16 - Libri dell'associazione

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- a. libro degli associati o aderenti;
- b. libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea;
- c. libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- d. il registro dei volontari dell'associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- e. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, tenuto dallo stesso organo, se nominato.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi mediante formale richiesta al consiglio direttivo.

ART. 17 - Organo di controllo - revisione legale

Se ricorrono i presupposti di cui all'art. 30 del D.Lgs.n.117/2017 e ss.mm.ii. l'Assemblea dei Soci nomina l'organo di controllo, anche monocratico, che resta in carica tre anni.

Il componente, o i componenti, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod.civ., anche tra i non Soci.

Ai Sindaci può essere demandata anche la revisione legale dei conti quando obbligatoria ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.n.117/2017.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull' adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo ha anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attestano che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Possono essere incaricati di attività ispettive e controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci alla quale presentano la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Per essi sono previsti compensi in conformità al terzo comma dell'articolo 8 del D.lgs 117/2017.

Nel caso i cui, per dimissioni o altre cause, i componenti dell'Organo di controllo e/o di revisione legale decadono dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'assemblea.

ART. 18 - Divieto di distribuzione degli utili

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e colla-

boratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 19 - Bilancio di esercizio

Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la disposizione del Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale dei Soci. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea generale dei soci convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato l'interesse alla loro lettura.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non hanno diritto di voto, così come nelle delibere che riguardano la loro responsabilità.

ART. 20 - Bilancio sociale e informativa sociale

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 1 milione di euro annui, l'associazione deve redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale. Il bilancio sociale deve essere redatto in conformità alle previsioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dall'art. 10 del presente statuto.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo il quale è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto con priorità in favore di "MEDICI SENZA FRONTIERE", con sede in Roma, Via dei Caudini n. 2, codice fiscale n. 97096120585.

ART. 22 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applica quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), oltre alle norme del Codice Civile e dalle altre leggi in materia in quanto compatibili.

F.TO GIORGIO MARTINI

F.TO RAFFAELE LENZI, notaio, vi è il sigillo.-

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE COMPOSTO DI N.
FOGLI FIRMATI A NORMA DI LEGGE.
SI RILASCIA PER USO FISCALE.